

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO, PIANO e GHIRLA**

Oggetto: Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) – RIDDCUE Anno 2023
Impegno di spesa/ liquidazione e pagamento

DETERMINAZIONE N. 18 del 20/03/2025

IL DIRETTORE

Atteso che la trasmissione di un documento mediante posta elettronica certificata si realizza in più fasi: la spedizione, con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna. La normativa di riferimento (articoli 6, 45 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale) si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l'onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall'ora dell'avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore , dall'altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario.

Considerato che la comunicazione spedita con pec si intende quindi consegnata se è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario, “salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo”, e che il documento informatico si intende pertanto consegnato al destinatario quando la pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario.

Considerato, inoltre che l'articolo 6 comma 1 prevede che le comunicazioni tramite i domicili digitali si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo e che il TAR (Sardegna 99/2022) ,osserva, che la consegna di cui al richiamato art. 6 presuppone peraltro, soprattutto nell'attività procedimentale, che il soggetto destinatario della comunicazione sia stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto, ossia che la stessa gli sia stata resa disponibile, di contro, quando la spedizione con pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell'impossibilità di recapitargli la pec.

Accertato quindi una netta distinzione da questo punto di vista tra il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite pec e il sistema postale cartaceo, poiché diversamente da quanto avviene con le comunicazioni a mezzo raccomandata dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo, ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, nelle trasmissioni mediante pec è esclusivamente il mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna, mentre il destinatario ne resta all'oscuro e soprattutto puo' diventare critico recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema.

Verificate le criticità evidenziate e del sistema non imputabili a inosservanza della struttura;

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO, PIANO e GHIRLA**

Preso Atto del verbale di accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici, prot. n. 0115444/25 del 22.01.2025, con il quale veniva contestato al trasgressore, l'Autorità, l'avvenuta violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 322/89 per aver omesso di fornire i dati statistici richiesti relativi al questionario di che trattasi;

Vista la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'ISTAT per la violazione di cui al punto precedente, nella forma di definizione agevolata di cui all'art. 16 della Legge n. 689/81, corrispondente alla misura del doppio del minimo edittale previsto, pari all'importo di € 1.032,00 (milletrentadue/00);

Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare la somma di Euro 1.032,00 (milletrentadue/00) sul Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

Vista la Delibera di Assemblea n. 7 del 11/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
- di impegnare e liquidare la somma di Euro 1.032,00 (milletrentadue/00) sul capitolo 1100599/1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- di trasmettere all'OIV il presente provvedimento per le relative valutazioni;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente"

di dare atto infine che la presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi della Legge 241/1990;
- verrà inserita nella raccolta generale delle "Determinazioni";
- verrà trasmessa al Revisore dei Conti per il rilascio del parere di competenza.



**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO, PIANO e GHIRLA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000

A P P O N E

Il visto contabile e attesta la copertura finanziaria delle spese in atti sul conto dei rispettivi capitoli provvedendo ad iscrivere i relativi impegni di spesa: M005881 impegno spesa nr. no/05



Si dichiara che la presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì 02 GEN 2026

N.10/26

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(geom. Manuel Bonardi)



copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

Il responsabile dell'attestazione di conformità

